

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

Lavori di completamento impianto di illuminazione in loc. Broletti in C.C. Castelnuovo

Art. 1

Oggetto dell'appalto

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 edell'art. 176 comma 1 lettera "a" del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cottimo fiduciario**.

I lavori sono stati affidati, con delibera della Giunta Comunale n. 110 dd. 21/12/2015 alla ditta CTS srl di Borgo Valsugana, con sede legale in Via Gozzer n. 25 P.I. 01525820229, i Lavori di completamento impianto di illuminazione in loc. Broletti in C.C. Castelnuovo, per un importo complessivo di 8.937,90 euro + IVA a norma di legge (comprensivi degli oneri per la sicurezza), giusta offerta pervenuta in data 26/10/2016 al n. 5660, (comprensiva di oneri di sicurezza).

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori è pari a **Euro 8.937,90 + IVA**, come risulta dal prospetto sotto riportato.

| | Euro |
|---|--|
| Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza | 8.937,90 |
| | |
| TOTALE | 8.937,90 + IVA a norma di legge |

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che gli stessi non sono soggetti a ribasso.

Art. 3

Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'impresa è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. A norma dell'articolo 131 del decr. leg.vo n. 163/2006, l'impresa aggiudicataria, prima della consegna dei lavori è tenuta a consegnare, il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) di cui all'articolo 131 comma 2 lett. b) del D.lgs n.163/2006 nonché il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 131 comma 2 lett. b) del D.lgs n.163/2006

Art. 4

Cauzioni e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 52 comma 10-bis della LP 26/1993 non è dovuta la **cauzione provvisoria**.

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 della LP 26/1993 il dirigente che ha approvato il progetto (o la perizia) **non** richiede la stipula delle polizze assicurative previste dall'art. 23 bis sopra citato (polizza C.A.R. e R.C.T.) in quanto **non sussistono specifiche situazioni di rischio.**

Art. 5 Subappalto

Non è ammesso il subappalto dei lavori.

Art. 6 Termini per l'esecuzione

L'Impresa si impegna inoltre a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 7 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Impresa si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n.26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad €50.000,00.

L'Appaltatore elegge il domicilio in Borgo Valsugana, con sede legale in Via Gozzer n. 25 P.I. 01525820229.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione

dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 8 Pagamenti all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis **non è prevista l'anticipazione** disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

Nel caso di *affidamenti di importo inferiore ad Euro 50.000,00, purchè la durata dei lavori sia inferiore a 60 giorni*, **non** si procede al pagamento di avanzamenti ed il pagamento sarà effettuato a saldo delle prestazioni a seguito dell'apposizione del visto su fattura ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg..

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni. In particolare:

- all'atto della stipulazione, l'appaltatore rilascia apposita dichiarazione da effettuarsi su modulo predisposto dall'appaltatore che attesti i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante;
- ai fini della corresponsione degli avanzamenti e dello stato finale la richiesta del DURC sarà effettuata dall'Amministrazione previa acquisizione di tutti i necessari dati. Tali dati dovranno essere forniti dall'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento

nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia. E' fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 10 Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'Impresa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione nonché al D.Lgs. n.163 di data 12 aprile 2006, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

**PER ACCETTAZIONE
LA DITTA CTS srl**

Castelnuovo, _____